

REGOLAMENTO (CEE) N. 2227/87 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 1987.****che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi,
per taluni prodotti originari della Jugoslavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ⁽¹⁾, in particolare il protocollo n. 1,visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4054/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia (1987) ⁽²⁾,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 15 dell'accordo di cooperazione è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(tonnellate)
			Massimale
01.0160	73.18	Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19: B. altri	10 722

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 31 luglio al 31 dicembre 1987, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
01.160	73.18	Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19: B. altri	Jugoslavia

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 35.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente
